

GARANZIE PREVISTE:

• **Rientro alla residenza**

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.

Max € 1.500 per assicurato

• **Prolungamento del soggiorno**

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

• **Ad integrazioni delle esclusioni presenti all'ART.27 delle condizioni generali di assicurazione e dell'ART.15 della Sezione 1) – Assistenza in viaggio:**

L'Assicurazione non opera per le perdite:

- *conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche autorità o dai fornitori di servizi prima dell'inizio del viaggio;*
- *conseguenti a violazione da parte dell'Assicurato delle misure e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche autorità;*
- *conseguenti a rinuncia da parte dell'Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il servizio di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici preposti o dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.*

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.